

Corso Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Patrizia Macri

## GUIDA ALLA RATEIZZAZIONE INPS

### PREMESSA

In tempi di crisi come quello che stiamo vivendo, uno dei problemi principali che un'impresa deve affrontare è molto spesso la **mancanza di liquidità** per poter far fronte ai numerosi balzelli imposti dallo Stato. Per quanto riguarda il campo fiscale, ossia le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, è la stessa normativa che disciplina le modalità di compilazione ed invio della dichiarazione, a permettere ad imprese e privati di dilazionare il pagamento in due o più rate secondo le scelte più consone ad ognuno. L'impresa, invece, che si trova ad essere anche nella posizione di "datore di lavoro" deve effettuare i pagamenti dei tributi e dei contributi dovuti per il personale dipendente entro una precisa scadenza e in un'unica soluzione. Tuttavia per venire incontro alle imprese che sempre più spesso si trovano nella condizione di non poter pagare in tutto o in parte i modelli F24 del personale dipendente, non per mancanza di volontà ma al contrario per mancanza di liquidità, l'Inps ha previsto la possibilità di richiedere **la dilazione di pagamento delle somme scadute**. Il datore di lavoro può richiedere autonomamente la dilazione delle somme non pagate, oppure richiedere la dilazione del pagamento richiesto dall'Ente tramite Avviso Bonario o altri mezzi.

***N.B. Ovviamente questo tipo di richiesta di dilazione, che viene inoltrata direttamente all'Inps (Ente creditore) NON può essere avviata nel caso in cui il "credito" dell'Ente sia già passato nelle mani di Equitalia e notificato al contribuente.***

## LA DILAZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO

Prima di procedere alla richiesta di dilazione, occorre individuare esattamente **l'oggetto della dilazione**, che è costituito non solo dal debito contributivo in sé per sé ma anche dalle sanzioni civili e dagli interessi di dilazione fissati dall'Inps in 6 punti oltre il tasso ufficiale di riferimento. Condicio sine qua non per poter procedere alla richiesta di dilazione del debito è che lo stesso risulti scaduto, ossia siano già decorsi i termini entro cui andava pagato, e che l'istanza comprenda tutti i debiti contributivi a carico dell'azienda. Il primo passo da compiere risulterà pertanto quello di effettuare un'attenta valutazione complessiva della situazione debitoria dell'azienda verificando la presenza non solo di debiti oggetto di cartella esattoriale ma anche di debiti in fase amministrativa, quelli cioè contestati tramite emissione di avviso di pagamento, o ancora debiti in fase di recupero presso l'ufficio legale dell'Inps ovvero già iscritti a ruolo ma rispetto ai quali la relativa cartella non è ancora stata notificata.

L'istituto della dilazione è stato profondamente modificato a partire dal 03 agosto 2010. I cambiamenti più significativi apportati dal nuovo Testo Unico, rispetto alla previgente normativa, riguardano:

➤ **L'eliminazione dell'obbligo di integrale versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori;**

Tale modifica è stata introdotta dalla determinazione n. 250/2009 che ha trasformato da obbligatorio in facoltativo il pagamento in un'unica soluzione della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore (e già trattenuta dal datore di lavoro in busta paga) prima della presentazione della domanda di dilazione. Conseguentemente tali somme possono essere inserite nell'importo del debito oggetto della dilazione. E' bene sottolineare il fatto che tale scelta, in ogni caso, NON produce l'effetto di far venire meno il reato per l'omesso versamento così come stabilito dalla legge 638/1983. Pertanto rimane in capo all'Istituto l'obbligo di denuncia alla autorità giudiziaria nei confronti del datore di lavoro.

➤ **L'eliminazione dell'obbligo del versamento della quota pari al 12° del debito dovuto, quale condizione di accesso alla rateazione;**

Tale esclusione risponde al duplice intento di favorire il contribuente debitore e di velocizzare le procedure di istruttoria delle domande, consentendo l'adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione

(se dovuta) e il rilascio di un unico piano di ammortamento definitivo in tempo reale.

➤ **L'esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per quanto riguarda le rateazioni dei crediti iscritti a ruolo.**

### REQUISITO DI CORRETTEZZA CONTRIBUTIVA

Il pagamento in forma dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del contribuente che, pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge. In relazione a ciò, per espressa previsione del Regolamento, il contribuente non potrà inserire nell'istanza di rateazione un'esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione. Il requisito di correttezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.

### LA DILAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico, a partire dal 3 agosto 2010, la richiesta di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e regolarmente notificate deve essere richiesta **esclusivamente** all'agente della riscossione. Tale scelta legislativa risponde a due finalità:

- Quella di dare al contribuente **un unico interlocutore** chiamato a gestire tutti i tributi, indipendentemente dalla loro diversa natura;
- Quella di consentire la definizione dell'intera esposizione debitoria, del cui recupero è responsabile l'Agente della Riscossione a seguito dell'iscrizione a ruolo secondo regole e criteri unitari.

### LA DILAZIONE DEL DEBITO IN FASE AMMINISTRATIVA

Nel caso in cui il debito del contribuente risulti essere in fase amministrativa, la richiesta di dilazione deve essere **unica** e dovrà comprendere **tutti** i debiti accertati alla data di presentazione della richiesta stessa. Pertanto, ricapitolando, la domanda di dilazione dovrà avere ad oggetto:

- I debiti denunciati dal contribuente o accertati dall'Istituto, per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge e sia stato effettuato in ritardo;
- I debiti in fase legale NON oggetto di iscrizione a ruolo;
- I debiti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia ancora avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente

Con l'introduzione del nuovo testo unico e la conseguente entrata in vigore del nuovo sistema di richiesta di dilazione contributiva si sono di molto velocizzati i tempi della gestione della dilazione. Con la vecchia normativa infatti occorre innanzitutto versare 1/12 del debito dovuto in data antecedente alla presentazione della richiesta di dilazione. A questo punto l'ente rilasciava un piano di ammortamento provvisorio sulla base dei dati presentati dal contribuente. L'eliminazione del pagamento del 1/12 ha comportato la contestuale eliminazione dell'emissione del piano di ammortamento provvisorio. Una volta presentata l'istanza di dilazione, difatti, l'ente rilascerà direttamente un **piano di ammortamento definitivo**.

***N.B. Il pagamento della 1<sup>a</sup> delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento definitivo.***

## DEFINIZIONE DELL'ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Come abbiamo già avuto modo di dire, nel procedimento di definizione delle rateazioni contributive, la fase di individuazione dell'importo delle partite a debito che saranno oggetto della domanda, riveste un ruolo di particolare importanza. Pertanto, il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a sua disposizione, una chiara conoscenza della propria situazione debitoria.

Nel caso in cui dovessero emergere situazioni di difformità tra quanto il contribuente ritenga di richiedere in rateazione e l'importo del debito così accertato, il contribuente dovrà provvedere a segnalare alla competente struttura dell'Istituto, anche tramite i canali informatici, la discordanza rilevata al fine di ottenere la sistemazione dell'intera esposizione debitoria. Il piano di ammortamento verrà quindi calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l'istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate. Una volta emesso il piano di ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle medesime partite debitorie inserite in rateazione, verranno considerati come partite a credito dell'azienda. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda. Diversamente, saranno esclusi dalla compensazione i versamenti che il contribuente effettui, dopo l'emissione del piano di ammortamento, allo specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. All'atto della domanda, infatti, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento. L'eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa. E' anche prevista la possibilità di ottenere un'integrazione delle rate accordate nel caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza di ulteriori partite debitorie solo successivamente all'emissione del piano di ammortamento purché maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in corso. Tale possibilità viene concessa al fine di costruire un sistema in grado di rafforzare la scelta del contribuente di intraprendere un

percorso virtuoso di rientro *in bonis*, compiuta all'atto della domanda e consolidatasi con il comportamento attuato successivamente all'accoglimento della medesima attraverso il rispetto delle condizioni di regolarità del versamento delle rate accordate e della correttezza contributiva. In tal caso, essendo l'ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato emesso.

### ITER PROCEDURALE

Il nuovo testo unico che disciplina la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa sostituisce, abrogandole, tutte le disposizioni previste dalla previgente normativa, ponendosi come unica normativa di riferimento in materia.

Il Regolamento adottato, risponde infatti all'esigenza di uniformità gestionale delle Gestioni Dipendenti Pubblici e dei Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico amministrate dall'Inps, disciplinando le fasi in cui si sviluppa il procedimento di definizione delle domande di rateazione. Nella logica delle nuove disposizioni, appare opportuno precisare che il contribuente, identificato con il codice fiscale, che intende regolarizzare la propria posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una **domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrare dall'Inps** attraverso i consueti canali telematici. Al riguardo, è bene precisare che la trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), ovvero da specifico delegato o dall'intermediario a ciò appositamente autorizzato (esempio consulente del lavoro). Nella domanda di dilazione dovrà essere indicato sia l'importo totale a debito del contribuente, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.

***N.B. Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l'istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate.***

L'inps ha previsto distinte procedure per la presentazione della richiesta di pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa a seconda che il pagamento rateale riguardi esclusivamente una sola gestione previdenziale ovvero più gestioni previdenziali.

### **1a. Gestioni private**

Nel caso in cui l'esposizione debitoria risulti riferita ad una singola Gestione tra quelle Private, la domanda di rateazione deve essere inoltrata attraverso i consueti canali telematici già in uso, utilizzando il modulo previsto per la Gestione oggetto di regolarizzazione; nel caso in cui, invece, l'esposizione debitoria sia maturata in due o più Gestioni, la domanda deve essere trasmessa, sempre mediante il predetto canale telematico, utilizzando il modulo previsto per la Gestione per la quale il debito da rateizzare risulti **di maggiore importo**. L'esposizione debitoria deve essere riportata nel dettaglio in riferimento ad ogni singola Gestione.

#### **Esempio:**

- datore di lavoro con dipendenti € 15.000,00;
- committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 4.000,00;
- titolare di impresa commerciale € 2.000,00.

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

### **1b. Gestione dipendenti pubblici**

Nel caso in cui l'esposizione debitoria sia riferita alla Gestione dipendenti pubblici, l'interessato ovvero il delegato a ciò appositamente autorizzato, deve essere preventivamente abilitato all'Area Riservata dei Servizi in linea – Amministrazioni ed Enti accessibile dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) – Informazioni – Integrazione INPDAP. Una volta effettuato l'accesso all'area riservata deve presentare l'istanza di rateazione dei contributi in fase amministrativa che abbia ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni Dipendenti Pubblici utilizzando l'apposita procedura web "*Rateazione debiti ente*".

Tale procedura deve essere attivata attraverso la suddetta Area Riservata accessibile dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) – Informazioni – Gestione Dipendenti Pubblici *Area dedicata* - servizi in linea - Amministrazioni ed Enti - "*Rateazione debiti ente*". La domanda di rateazione, presentata in via

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

telematica, deve riguardare i debiti contributivi in fase amministrativa per i quali il debitore abbia ricevuto l'apposito Estratto Conto Amministrazione (ECA) nel quale è rappresentata in dettaglio la relativa esposizione debitoria. La domanda di rateazione di debiti contributivi accertati con modalità diverse da ECA, deve invece essere gestita contattando direttamente la competente Sede – Gestione Dipendenti Pubblici.

### **1c. Gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico**

Nel caso in cui le istanze di rateazione dei contributi in fase amministrativa abbiano ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, dovranno essere presentate utilizzando il modello **SC78** disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese.

Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) della sede Inps nella quale opera il "Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico" (PALS) di competenza. La PEC deve riportare in oggetto la dicitura *“Domanda di rateazione amministrativa Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”*.

### **2a. Gestione privata singola e una o più Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico**

Nel caso in cui il contribuente presenti un'esposizione debitoria che interessa una sola delle Gestioni Private unitamente alle Gestioni Dipendenti Pubblici e/o alle Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, l'inoltro dell'istanza deve essere effettuato mediante il modello telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla regolarizzazione in forma rateale. Poniamo ad esempio il caso di datore di lavoro di lavoratori per i quali è tenuto al pagamento dei contributi alla cassa CPDEL e di lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti: in tale ipotesi il modello di domanda da utilizzare è quello dei datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.



## **2b. Due o più Gestioni Private e una o più Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico**

Qualora il medesimo contribuente risulti avere posizioni a debito in due diverse Gestioni tra quelle Private, ad esempio datori di lavoro con dipendenti e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro., oltre che nelle Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo alla Gestione privata nella quale risulti il debito di maggiore importo da rateizzare.

### **Esempio:**

- datore di lavoro con dipendenti € 10.000,00;
- committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 2.000,00;
- datore di lavoro tenuto al pagamento alla cassa CPS € 15.000,00;
- datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo € 13.000,00.

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

In tutti e due i casi sopra esposti (punto 2a e 2b) insieme alla domanda di dilazione occorre compilare anche il modello **SC18** prelevabile dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) alla sezione “Moduli” – Aziende e contributi. Nel modello SC18 devono essere riportati gli importi degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle Gestioni diverse da quella oggetto della domanda telematica. Unitamente all’istanza di rateazione va poi allegato il modello “Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa” che integra la domanda stessa, secondo quanto stabilito ai fini del requisito di unicità sopra richiamato. Nel caso in cui per ragioni diverse il modulo telematico non consenta di inviare allegati, il modello deve essere trasmesso via e-mail all’indirizzo di posta elettronica “Servizi al Soggetto Contribuente” della sede competente, reperibile sul sito internet dell’Istituto, alla sezione “Le Sedi Inps”. In questo caso, nel campo “NOTE” dell’istanza telematica di richiesta di dilazione, deve essere riportata la dicitura “ Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa trasmesso via e-mail il giorno gg/mm/aa.

## NUMERO DI RATE

La domanda di dilazione può essere richiesta per un **massimo di 24 rate**. La legge 389/89 ha però previsto la possibilità di **estendere il pagamento fino a 36 rate** ma solo in riferimento ad alcuni casi tassativamente elencati dal legislatore. In questi casi però occorre ottenere preventivamente l'autorizzazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociali. I casi per cui è possibile ottenere la maggiorazione delle rate sono:

- a)** calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini;
- b)** procedure concorsuali dichiarate;
- c)** carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
- d)** ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- e)** trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
- f)** contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti;
- g)** debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a € 10.000,00 avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale;

La legge 388/2000 ha poi previsto due ulteriori casi il verificarsi dei quali danno la possibilità di estendere la rateazione, sempre previa autorizzazione interministeriale, fino a 60 rate. I casi in questione sono:

- a)** oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede

giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza.

***N.B.: L'incertezza non deve riguardare questioni già oggetto di un costante orientamento giurisprudenziale, ma deve derivare dalla novità e complessità delle norme, sulle quali insistano diversi orientamenti giurisprudenziali e/o amministrativi, tali da generare un convincimento errato circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, e che successivamente sia stato riconosciuto definitivamente, in via amministrativa o giurisprudenziale.***

**b)** fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all'art. 124, primo comma codice penale, all'Autorità giudiziaria.

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 178/2002 occorre effettuare ulteriori valutazioni. Difatti, a partire dal 01 agosto 2002, giorno successivo all'entrata in vigore della legge 178/2002, sono stati posti in essere due diversi criteri a seconda che la richiesta di dilazione riguardi crediti in fase amministrativa ovvero iscritti a ruolo. Nello specifico, infatti, per:

- per i **crediti in fase amministrativa** i criteri di richiesta ed autorizzazione della dilazione restano invariati;
- per i **crediti iscritti a ruolo** le richieste possono essere autorizzate *autonomamente dall'Inps* fino a 60 mensilità, purché sussista una delle condizioni elencate nei punti **"a-b-c-d-e-f-g-h-i"**.

### LA RATEAZIONE BREVE

Il contribuente che si veda accettata la richiesta di dilazione del suo debito contributivo, è tenuto, **per tutta la durata della rateazione concessa**, ad effettuare il regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche dei contributi mensili ovvero periodici dovuti per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze. In altre parole una volta iniziato il pagamento delle rate per il debito pregresso, non solo non può saltare o pagare in ritardo le rate autorizzate, ma è tenuto al regolare pagamento dei contributi che andranno a maturare da quel momento in poi. Tuttavia il **requisito di correttezza contributiva**, ove si determini la condizione di temporanea mancanza di

liquidità, può permanere attraverso il ricorso ad un piano di “*Rateazione breve*”. La rateazione breve è una rateazione di durata non superiore a sei mesi che viene concessa al fine di consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta. Il ricorso a questo ulteriore strumento messo a disposizione dall’Istituto potrà essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un **numero massimo di sei rate mensili**. Tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:

- tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;
- un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

***N.B. Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correttezza contributiva previsto dal Regolamento***

In tal caso, il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della “*rateazione breve*”. E’ bene sottolineare il fatto che il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “*rateazione breve*”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e, dall’altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima “*rateazione breve*”. Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di “*rateazione breve*” saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero. La “*rateazione breve*”, infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede. Pertanto tale strumento potrà essere utilizzato dal contribuente, sulla base delle condizioni e dei limiti di durata specificati, **per mantenere il requisito di correttezza contributiva** non solo rispetto a ciascuna delle Gestioni comprese nella rateazione principale ma anche rispetto a quelle, non incluse in quest’ultima, per le quali il contribuente, identificato dal

medesimo codice fiscale, è tenuto all'assolvimento di un ulteriore obbligo contributivo. In tal caso la domanda andrà indirizzata alla sede competente a gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di "rateazione breve".

***N.B. Si precisa che la rateazione principale è quella per la quale il contribuente ha richiesto il pagamento in un massimo di 24 (36/60) rate. Diversamente, il piano di "Rateazione breve", che può essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale, consente l'estinzione del debito in un numero massimo di sei rate mensili per la regolarizzazione di tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.***

L'accesso alla "Rateazione breve" deve avvenire, per ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Inps, secondo le istruzioni appositamente rilasciate dall'Inps:

#### **Gestioni private**

Il contribuente che acceda a tale strumento, deve compilare il modello di domanda telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla particolare tipologia di regolarizzazione, riportando nel campo "NOTE" l'indicazione "Domanda di Rateazione breve collegata alla domanda di "Rateazione principale" presentata il gg/mm/aaaa in corso di pagamento".

#### **Gestioni Dipendenti Pubblici**

Per le Gestioni Dipendenti Pubblici la domanda deve essere inoltrata utilizzando la procedura dei servizi in linea già descritta precedentemente. In tal caso, l'interessato, ovvero il delegato a ciò appositamente autorizzato, deve utilizzare l'apposita procedura web selezionando "Rateazione breve".

#### **Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico**

Per le Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello **SC79** disponibile sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it) alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese.

Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella di Posta Elettronica Certificata della sede Inps nella quale opera il “Polo PALS” di competenza.

La PEC deve riportare in oggetto la dicitura “*Domanda di rateazione breve Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico*”.

### REIEZIONE E DECADENZA

Come abbiamo più volte sottolineato, conditio sine qua non per ottenere parere favorevole alla domanda di dilazione è che l’istanza della ditta comprenda tutti i debiti contributivi esistenti, siano essi in fase amministrativa, legale o cartolarizzati. Inoltre il mancato pagamento **anche di una sola rata mensile** o la mancanza del requisito della correttezza contributiva è motivo per **respingere** la richiesta di pagamento dilazionato del debito scaduto. Il provvedimento di reiezione una volta emesso è definitivo e non è possibile presentare alcun ricorso. Per gli stessi motivi, è possibile per l’Istituto revocare l’autorizzazione al pagamento rateale già concessa nel caso in cui il contribuente ometta il pagamento anche di una sola rata mensile o non paghi i nuovi debiti contributivi alle scadenze stabilite. Conseguentemente, una volta che l’assicurato è decaduto, si dovrà provvedere alla revoca del provvedimento di dilazione (e delle sospensioni eventualmente ancora attive di cartelle esattoriali), al fine di consentire all’esattoria la riattivazione delle procedure di riscossione coattiva del debito. Nel contempo si provvederà allo sgravio degli interessi di dilazione non più dovuti e nel caso vi siano debiti non ancora oggetto di cartella esattoriale (inseriti nella domanda di dilazione amministrativa), occorrerà procedere alla formazione di un nuovo ruolo esattoriale.

### RINUNCIA ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Il contribuente che in un primo momento abbia presentato istanza per ottenere la dilazione del suo debito può anche rinunciare alla stessa. La rinuncia presuppone la manifesta volontà del contribuente di non volere proseguire con la richiesta di dilazione del debito e può essere manifestata in maniera esplicita attraverso una dichiarazione, ovvero in maniera implicita tramite un comportamento univoco, come ad esempio quando l'assicurato nonostante sia stato invitato, a mezzo racc. A/R, a sottoscrivere il piano d'ammortamento nei termini previsti non si presenti o si rifiuti di sottoscriverlo, ovvero non venga versata la rata in contanti nella dilazione amministrativa, ed in generale in tutti quei casi nel quale l'assicurato non si attiva per adempiere alle varie fasi dell'iter di approvazione della rateazione. Anche in questo caso, così come nell'ipotesi della decadenza e della reiezione sarà necessario riattivare le procedure di riscossione coattiva del credito e nel caso vi siano debiti non ancora oggetto di cartella esattoriale, occorrerà procedere alla formazione del ruolo coattivo. Ovviamente in questi casi la riscossione dovrà essere fatta al netto di eventuali acconti che nel frattempo l'assicurato avrà provveduto ad effettuare. Il contribuente, dopo essere stato autorizzato alla dilazione del proprio debito può anche chiedere all'Istituto l'estinzione anticipata del debito.

In tal caso, lo stesso una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Istituto, dovrà recarsi presso il concessionario e pagare l'intero capitale e le sanzioni residue, nonché gli interessi di dilazione ricalcolati dalla sede alla data di pagamento richiesta.

Patrizia Macri  
29 Settembre 2014